
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Liquidazioni CTU: criterio delle vacanze e limiti

Nella liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio è sempre applicabile il criterio delle vacanze quando gli altri criteri possibili diano luogo ad una sostanziale discrasia.

Tribunale di Benevento, ordinanza del 4.2.2016

...omissis...

In proposito, deve rilevarsi preliminarmente che, nella liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio è sempre applicabile il criterio delle vacanze quando gli altri criteri possibili diano luogo, come nella specie, ad una sostanziale discrasia; va infatti rilevato che, nella ricostruzione dei conti correnti, l'attività del tecnico contabile non varia in misura delle somme movimentate sul conto ma a seconda del numero delle operazioni e della durata del rapporto; va comunque rilevato che, ove si utilizzi, nella determinazione del compenso, il criterio degli scaglioni, deve farsi riferimento al valore concreto della controversia, che nella specie è indeterminato o comunque non superiore a quello risultante dalle ricostruzioni effettuate; rilevato pertanto che il

compenso dovuto, tenuto conto della durata dell'incarico, del numero di anni in cui si è svolto il rapporto e delle operazioni movimentale (e considerato altresì che l'indagine è stata indirizzata verso un conto sostanzialmente unico ma originata da contratti differenti, circostanza da tener presente) puo' ritenersi equo in misura pari ad euro 5000,00, dovendosi peraltro escludere la maggiorazione per la particolare complessità, tale non potendosi ritenere la ricostruzione contabile dei conti correnti (relative a controversie divenute ormai frequentissime e oggetto di innumerevoli approfondimenti giurisprudenziali); ritenuto infine di non modificare l'imputazione provvisoria delle spese nella misura indicata (essendo peraltro prassi che le spese di c.t.u. In materia contabile vengano poste a carico delle parti in solido- diversamente da quanto è avvenuto nella specie, in cui la parte ricorrente è tenuta solo per la metà, mentre con la condanna in solido ciascuno è tenuto per l'intero)

p.q.m.

Accoglie l'opposizione e per l'effetto, previa revoca del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore della xxxxxxxx per l'attività di consulenza tecnica espletata nel giudizio indicato in ricorso, l'onorario di euro 5000,00 oltre Iva ed altri oneri.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Benevento 1.2.16

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola